

IL PRESENTE DOCUMENTO ELENCA LE CLAUSOLE MINIMALI OBBLIGATORIE DA INSERIRE, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE, NELL'ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONCLUSO TRA IL PARTECIPANTE E IL CLIENTE AMMESSO AI COMPARTI OBBLIGAZIONARI (CIASCUNO INDIVIDUALMENTE "PARTE" E COLLETTIVAMENTE "PARTI") COME RICHIESTO DAL REGOLAMENTO DI EURONEXT CLEARING E DALLE ISTRUZIONI(DI SEGUITO INDICATE CONGIUNTAMENTE COME I "REGOLAMENTI"). EURONEXT CLEARING NON GARANTISCE CHE QUANTO CONTENUTO NEL PRESENTE DOCUMENTO O ALTRIMENTI PREVISTO REGOLI IN MANIERA EFFICACE E APPROPRIATA IL RAPPORTO TRA LE PARTI E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ ESPRESSA O IMPLICITA A CIÒ CONNESSA.

Partecipante e Cliente ammesso ai Comparti Obbligazionari (Clausole Minimali)¹

Le seguenti Clausole Minimali, come modificate di volta in volta, saranno incluse e stipulate dal Partecipante e dal Cliente ammesso ai Comparti Obbligazionari nell'accordo di compensazione tra gli stessi concluso ai sensi del Regolamento di Euronext Clearing (denominato altresì "Accordo").

Nel presente documento, i termini con la lettera iniziale maiuscola si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel Regolamento, nelle Condizioni Generali e nei relativi Allegati.

Il Partecipante includerà nell'Accordo gli obblighi e le dichiarazioni di seguito indicati e, nello specifico:

- l'obbligo del Partecipante di assumere nei confronti di Euronext Clearing le Posizioni del Cliente relative al(i) Comparto(i) individuato(i) e convalidato(i) dal Partecipante accedendo all'area dedicata di Euronext Clearing nella procedura di adesione al Sistema di Garanzia a Controparte Centrale (di seguito il "Sistema"), gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito "Euronext Clearing");

¹ Si evidenzia che, in linea con il Regolamento, il presente documento trova applicazione esclusivamente per MOT Market, Euronext Access Milan e Hi-MTF.

- se, nell'esecuzione dell'Accordo, il Partecipante assume il ruolo di (i) Partecipante o (ii) Partecipante Designato, ai sensi del Regolamento di Euronext Clearing (denominato altresì "Regolamento");
- una dichiarazione attestante che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, prima di concludere l'Accordo il Partecipante ha sottoscritto un'opportuna "Richiesta di Servizi" e si è assunto l'obbligo di inserire le presenti Clausole Minimali nell'Accordo;
- la dichiarazione che, concludendo l'Accordo, le Parti convengono che il Partecipante accetta i suoi obblighi allo scopo di compensare le operazioni idonee, concluse tra i Partecipanti e il Cliente conformemente a quanto previsto dal Regolamento, anche a seguito degli Ordini di Trasferimento, nel caso in cui le Garanzie e le Posizioni siano detenute ai sensi dell'Articolo 39, paragrafo 3 del Regolamento EMIR e/o dell'Articolo 30 del Regolamento MiFIR e dell'Articolo 4, paragrafo 2 lettera b) del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2017/2154;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo e dopo aver ricevuto gli Ordini di Trasferimento relativi al contratto garantito dal Partecipante nell'ambito del(i) Comparto(i), Euronext Clearing procederà alla registrazione delle corrispondenti Posizioni del Partecipante relative al Cliente, ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 del Regolamento, in (i) una Struttura di Conto Segregato Individuale del Cliente e/o (ii) una Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo del Cliente e/o (iii) una Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto del Cliente, ai sensi del Regolamento e secondo quanto indicato dal Partecipante nella procedura di adesione;
- una dichiarazione con cui le Parti attestano di aver letto e compreso le disposizioni del Regolamento e tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema;
- l'obbligo delle Parti di tenersi aggiornate sui cambiamenti apportati alle disposizioni e ai documenti applicabili e sulle caratteristiche degli Strumenti Finanziari garantiti all'interno del/i Comparto/i;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che eventuali cambiamenti apportati alle disposizioni del Regolamento incompatibili con quelle dell'Accordo prevarranno su queste ultime, fatto salvo ogni ulteriore diritto di recesso previsto dall'Accordo;

- il riconoscimento e l'accettazione della Parti che le disposizioni dell'Accordo prevarranno a tutti gli effetti su qualunque disposizione confliggente o incompatibile contenuta in accordi separati presenti o futuri aventi lo stesso oggetto conclusi tra il Partecipante e il Cliente;
- l'obbligo del Cliente, qualora al Cliente sia conferito il mandato precedentemente menzionato, di comunicare al Partecipante le funzioni esercitate;
- se il Partecipante autorizza il Cliente, accedendo all'apposita area riservata del sito Internet di Euronext Clearing, a consultare Rapporti e File di Dati, come indicato nell'Articolo B.1.2.3, paragrafo 5 delle Istruzioni;
- l'obbligo del Partecipante, qualora intenda conferire o revocare i mandati precedentemente descritti, di procedere al conferimento o alla revoca con un preavviso di almeno cinque giorni, accedendo all'apposita area riservata del sito internet di Euronext Clearing;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, in caso di inadempimento del Partecipante, il Cliente potrà avvalersi – senza il consenso del Partecipante inadempiente – di un Partecipante Designato al quale le Posizioni e le relative garanzie del Cliente. Euronext Clearing trasferirà le Posizioni e le relative garanzie in base alle disposizioni del Regolamento;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, in caso di trasferimento di Posizioni e garanzie, il Partecipante Designato potrà operare soltanto se avrà concluso con la Società Cliente un accordo di compensazione che include le Clausole Minimali applicabili ai sensi del Regolamento e che il Partecipante Designato assumerà il ruolo di Partecipante dal momento del trasferimento delle Posizioni e delle garanzie del Cliente;
- l'obbligo del Partecipante di informare Euronext Clearing, anche per conto del Cliente, della conclusione dell'Accordo secondo le modalità indicate nel Regolamento, come condizione per la registrazione nella(e) Struttura(e) di Conto;
- l'obbligo del Partecipante di informare il Cliente, contestualmente alla comunicazione a Euronext Clearing, dell'esercizio del suo diritto di recesso dal(i) Comparto(i);

- un accordo secondo cui l'Accordo sarà risolto in forza di legge in caso e al momento della risoluzione, dello scioglimento o della perdita di efficacia per qualunque motivo, inclusi recesso ed esclusione dal(i) Comparto(i), del rapporto contrattuale rilevante tra Euronext Clearing e il Partecipante;
- un accordo secondo cui l'Accordo diverrà efficace alla data di ricezione da parte di Euronext Clearing della comunicazione relativa alla sua sottoscrizione ai sensi del Regolamento;
- un obbligo del Partecipante di comunicare la risoluzione dell'Accordo a Euronext Clearing ai sensi del Regolamento e delle Istruzioni, in caso di recesso di una Parte dall'Accordo, e l'accordo che i Partecipanti resteranno obbligati nei confronti del Cliente fino all'efficacia del recesso;
- il riconoscimento e l'accettazione delle Parti che, qualora il Cliente sostituisca il Partecipante con un altro Partecipante, il nuovo Partecipante assumerà i rapporti con Euronext Clearing con riferimento a tutte le Posizioni già registrate presso Euronext Clearing a nome del Cliente, all'atto della ricezione da parte di Euronext Clearing delle comunicazioni relative alla sottoscrizione dell'Accordo da parte del nuovo Partecipante;
- il riconoscimento e l'accettazione che, qualora si verifichi tale sostituzione, Euronext Clearing trasferirà le relative garanzie, ai sensi del Regolamento e nei limiti della struttura di conto scelta.